

STUDIO LEGALE FERRARO - TARTAGLIONE & PARTNERS

Avv. Domenica Tartaglione

Avv. p. Antimo Ferraro

Avv. p. Giovanni Moretta

1025 - MARCIANISE (CE) - Via L. Fuccia, n° 82

Tel./ Fax 0823 832782 / cell. 3663657164

Email: [ferraropartners@live.it](mailto:ferraropartners@live.it) - pec: [domenicartartaglione@pec.it](mailto:domenicartartaglione@pec.it)

ORIGINALE

ESENTE  
INFERIORE € 1,033

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ARTT. 414 E SS**

**CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

In favore di **FERRARO TERESA**, nata a Caserta (CE) il 19/04/1973, e residente in Marcianise (CE) alla Via Giuseppe Verdi n. 23, C.F. FRRTRS73D59B963P, rapp.ta e difesa in forza di delega a margine del presente ricorso dall' Avv. Domenica Tartaglione, C.F. TRTDNC78L43B963P, presso lo studio del quale in Marcianise (Ce), alla Via Luigi Fuccia n. 82 elegge domicilio e dichiara di voler ricevere gli avvisi e le notificazioni di rito di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. al seguente n. di fax: 0823/832782 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: [domenicartartaglione@pec.it](mailto:domenicartartaglione@pec.it)

**RICORRENTE**

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore;
- **AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA**, in persona del Dirigente p.t.;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del Dirigente p.t.;

**RESISTENTI**

**E**

**NEI CONFRONTI DI**

Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale A345 (1° GRADO) -A346 (2° GRADO) delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa.ss. 2011-2014, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali D'Italia, ossia di tutti i Docenti che in virtù del reinserimento della Prof.ssa Teresa Ferraro nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale Della Provincia di Caserta, per la classe concorsuale A345 - A346 valide per gli anni dal 2011 al 2014, sarebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dalla ricorrente.

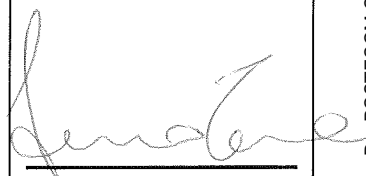
**I controinteressati nel presente procedimento, sono tutti i docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, ossia nel mese di aprile del 2014, quando presumibilmente il procedimento oggi**

Il/la sottoscritto/i

**FERRARO TERESA**

**FRRTRS73D59B963P**

informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, con la presente delega l'Avv. Domenica Tartaglione ed il dott. p. Avv. Antimo Ferraro abilitato al patrocinio, entrambi con studio in Marcianise (CE) alla Via Luigi Fuccia n° 82 a rappresentarlo e difenderlo, unitamente e disgiuntamente nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado, esecuzione compresa, nei limiti consentiti dalla legge, conferendoVi la facoltà di transigere, quietanzare, rinunciare, incassare somme, riassumere il giudizio, farVi sostituire e associarvi alla difesa altro collega e chiamare in causa terzi. Ratifico fin d'ora la Vostra opera ed eleggo domicilio presso di Voi. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per effetti di cui al D.lgs. 196/03, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento nella forma più ampia.

  
per autentica  
Avv. Domenica TARTAGLIONE  
Avv. p. dott. Antimo FERRARO

**instaurato "sarà "ancora pendente innanzi al Tribunale di" Santa Maria Capua Vetere" formuleranno domanda di "trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Caserta, relativamente alla classe concorsuale A345 (I grado) - A346 (II grado) ".**

POTENZIALI RESISTENTI


FATTO

La Sig.ra Teresa Ferraro, è una docente **abilitata all'insegnamento nelle scuole Medie e Superiori (doc. 2), in quanto, provvista di titolo di studio, ha superato il concorso ordinario per esami e titoli ai fini abilitanti e per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola media statale e della scuola superiore, in data 31/03/1999, nella regione Campania.**

La dott.ssa Ferraro, in virtù di tale titolo d'accesso, fino all'aggiornamento delle graduatorie disposto nell'anno 2010 ha presentato domanda di inserimento ed è stata regolarmente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento. (doc.3).

La dott.ssa Ferraro, tuttavia, non avendo ripresentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie nel termine indicato nel D.M. 44 del 22 maggio 2011, recante disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 2011/12 e 2012/13; VISTO il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito in Legge 106 del 12 luglio 2011, art. 9; VISTO il D.M n. 47 del 26 maggio 2011 che dispone la validità delle graduatorie ad esaurimento di cui al DM 44/2011 per il triennio scolastico 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, è incorsa nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni 2011-2014, ovvero per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie.

La dott.ssa Ferraro, in altri termini, a causa di tale cancellazione, non ha potuto essere tratta dalle graduatorie ad esaurimento, vigenti per i suddetti anni scolastici, per stipulare contratti a tempo determinato né tantomeno per ottenere l'immissione in ruolo. La ricorrente, tuttavia, essendo pienamente in possesso dei titoli d'accesso alla seconda e terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, una volta venuta meno la vigenza di tali graduatorie per il triennio 2011-2014, in occasione dell'ultimo aggiornamento di esse, disposto con il Decreto Ministeriale n. 235 del 1 aprile 2014, per il triennio 2014-2017, ha presentato domanda di aggiornamento /reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento (doc. 4), e in tali graduatorie non veniva neppure contemplato il nominativo dell'odierna ricorrente ( doc. 5), anche in virtù dell'interesse dimostrato dall'odierna ricorrente nel voler esercitare la professione di insegnante; professione che attualmente svolge presso l'Istituto paritario Zerodieci in San Prisco a far data dal 13/10/2014. (doc. 10)



Invero, l'art. 1 *bis* della Legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, dispone a chiare lettere che, a **domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.**

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 2014, così come il precedente Decreto n. 44 del 2011, oggi impugnato, invece, del tutto immotivatamente, nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014, **non ha previsto tale reinserimento** nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. Tale omissione, che ha determinato **l'esclusione della ricorrente dalle vigenti graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2011/2014** è del tutto illegittima; si rivela quindi essenziale per la sig.ra Ferraro Teresa adire **urgentemente e in via cautelare** l'intestato Tribunale al fine di vedere tutelato il proprio diritto ad essere reinserita nelle Graduatorie ad Esaurimento, con il punteggio maturato all'atto della cancellazione, trattandosi di esclusione dalle vigenti graduatorie ad esaurimento del tutto illegittima per le seguenti ragioni di

## DIRITTO

### 1. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS DELLA LEGGE 4 GIUGNO 2004, N. 143.

### 2. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, pur richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura (per quanto non previsto) le disposizioni di cui alla legge n. 143 del 4 giugno 2004, ne viola, quanto all'odierno *thema decidendum*, la lettera e la ratio.

La legge n. 143 del 4 giugno 2004, infatti, ha previsto, all'art. 1 bis che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria.

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Tuttavia, **SECONDO L'ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004 TALE SANZIONE NON È DEFINITIVA IN QUANTO, A DOMANDA DELL'INTERESSATO, DA PRESENTARSI ENTRO IL TERMINE FISSATO PER L'AGGIORNAMENTO, E' CONSENTITO IL**

**REINSERIMENTO NELLA GRADUATORIA, CON IL RECUPERO DEL PUNTEGGIO MATURATO ALL'ATTO DELLA CANCELLAZIONE.**

In altri termini, la norma sopra citata se, per un verso ha inteso combinare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie.

Ed infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento (all'atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della fonte primaria sopra citata possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

\*\*\*

Il mancato reinserimento in graduatoria di tali soggetti è stato motivato dal Ministero convenuto con la **trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento**; tuttavia questa trasformazione appare del tutto incoerente rispetto all'odierno oggetto del giudizio.

, invero, l'art. 1, comma 605, lettera C della legge n. 296/2006, prevede la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004 , n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

La norma, dunque, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti GIA' PRESENTI in quelle graduatorie. La legge, pertanto, si è limitata a **riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie, precludendo NUOVI INSERIMENTI**; ma ciò non significa affatto che I SOGGETTI GIA' PRESENTI IN GRADUATORIA, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano esser **penalizzati a tal punto da non poter più esser riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti.**

E, invero, in ossequio al chiaro disposto dell'art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, lo stesso D.D.G. del 16 marzo 2007, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009 dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito all'art. 1, comma 3, che, a domanda da presentarsi dagli interessati, in qualsiasi provincia, era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Emerge con tutta evidenza, dunque, l' illegittimità, nella parte d'interesse, del Decreto Ministeriale n. 44/2077.

E' allora da affermare, quanto in thema decidendum, e in coerenza con gli arresti giurisprudenziali del TAR del Lazio e della Corte Costituzionale che [...] *la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimento, non può esser piegata - se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato - al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali [...]* (Cfr. TAR Lazio sentenze n.10809/2008 e n. 10728/2008; Corte Costituzionale n. 41/2011.)

\*\*\*

### 3. PACIFICA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE ALLE TESI DELLA RICORRENTE

Occorre osservare che, anteriormente al riconoscimento della sussistenza della giurisdizione ordinaria nelle controversie relative all'accertamento del diritto a permanere in graduatoria nei confronti di atti di gestione delle graduatorie permanenti o ad esaurimento (Corte di Cassazione, SS.UU., 16 novembre 2010 - 8 febbraio 2011, n. 3032; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 4 luglio 2011), il giudice amministrativo ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al D.M. n. 42 del 2009, concernente l'obbligo di aggiornamento biennale per i docenti iscritti nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2007/2009 (Cfr. TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 21793 del 2010).

Con tale sentenza era già stato disposto l'annullamento del D.M. n. 42 del 2009 nella parte in cui non prevedeva l'assegnazione, ai docenti interessanti, di un termine per esprimere o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla luce della L. n. 143 del 2004, art. 1, comma *I-bis*, ed, inoltre, posto in violazione del principio del legittimo affidamento dei soggetti già inclusi in graduatoria.

La motivazione addotta è che *"la ratio della normativa sopracitata va ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che non abbiano più un effettivo interesse a permanervi [...]"*



In senso conforme alle tesi della ricorrente, infine, è possibile citare l'Ordinanza del G.L. di Cagliari del 27/07/2012, la sentenza n. 297/2013 del Tribunale di Verona e la sentenza n. 1192/2012 del Tribunale di Matera. In quest' ultima il caso è analogo a quello dell'odierna ricorrente. Infatti, come si legge in sentenza "[...] **in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il biennio 2007/09 le graduatorie erano state trasformate, in applicazione della legge n. 296/2006 in graduatorie ad esaurimento; che, avendo presentato in ritardo domanda di conferma nell'inserimento era stata cancellata dalle stesse; di non avere impugnato tale cancellazione, confidando nel reinserimento al momento di successivi aggiornamenti in virtù dell'art. 1, comma bis della L n. 143 del 2004...**" Commentando poi la norma di cui all'art 1, comma 605, lett. e) il giudice sostiene che . "**... E' stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli per il biennio 2007/2008, soltanto ai soggetti indicati nel quinto periodo del comma 605. Nel caso specifico non si tratta di un nuovo inserimento ma di un reinserimento [...]**" E continua la sentenza "[... **la fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria**". In altre parole la previsione del D.M. di un termine di decadenza ("**cancellazione definitiva dalla graduatoria**") entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al dipendente che vi sia stato, in passato, già inserito. E tale facoltà non pare in contrasto con le finalità della legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie a esaurimento (chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successivi aggiornamenti, mentre esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito. Spetta pertanto il domandato reinserimento [...]" Anche la Sentenza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2013 (Giudice estensore Dr.ssa Roberta Santoni Rugiu) ha considerato identica domanda di reinserimento in graduatoria fondata con riferimento all'art. 1 comma 1 bis L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera C L. 296/06 - per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (DM 42/09 e DM 44/11). Il Giudice del Lavoro di Firenze ha aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 TAR Lazio, in tema di effetto



decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso.

Le stesse motivazioni sono contenute in una recentissima sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, ove il Giudice ha confermato che: “La tardiva presentazione da parte della ricorrente della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie valide per i bienni 2009/2011 comporta sì la cancellazione dello stesso dalle graduatorie valide per detti anni scolastici, ma non pregiudica il diritto della ricorrente di ottenere – a seguito di domanda da tal fine tempestivamente presentata - il reinserimento nelle graduatorie successive valide a partire dall’anno scolastico 2011/2014” e considera concludendo che “le disposizioni contenute nel D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 e del D.M. n. 44 del 2011 , nella misura in cui ritenute eventualmente in contrasto con il disposto dell’art. 1 co. 2 bis D.L. 97/2004, non potranno che essere disapplicate , non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge.

Altra, recentissima, è la sentenza ex art. 429, I comma CPC Numero 488/2014, con la quale la sezione lavoro del Tribunale di Reggio Calabria ha accolto il ricorso prodotto dalla suddetta candidata e per l’effetto ha dichiarato “il diritto della ricorrente ad essere reinserita nella graduatoria definitiva ad esaurimento (già permanente) della scuola primaria della Provincia di Reggio Calabria, valida per il triennio 2011/14 con il punteggio già acquisito in precedenza”.

\*\*\*\*

Appare del tutto evidente, ed assolutamente innegabile, come i prevedibili tempi di un giudizio ordinario ( seppur secondo il rito del lavoro) frusterebbero il buon diritto della ricorrente.

Non si può infatti non rilevare come si verificherebbe un irreparabile pregiudizio nei confronti della sig.ra Ferraro Teresa, la quale nelle more del giudizio e in mancanza di un provvedimento cautelare in tal senso, perderebbe la possibilità di essere destinataria di incarichi di insegnamento.

La definitiva esclusione dalla graduatoria non può che comportare, in danno alla ricorrente, sia l'impossibilità di accedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato, sia la perdita della possibilità di essere immessa nei ruoli dell'amministrazione scolastica.

Infine, a parere della scrivente, risponde anche agli interessi coinvolti nella pubblica istruzione, il fatto che ad iniziare e proseguire l'insegnamento



scolastico sia l'effettivo avente diritto. Ciò in quanto appare evidente che la farraginosità di una potenziale azione ripristinatoria ex post successiva ad un eventuale giudizio a cognizione piena, potrebbe riguardare anche la posizione degli altri candidati eventualmente assunti.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

### **RICORRE**

All' Ill. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione Lavoro, affinché Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito,

#### **PREVIA ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' E CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE:**

- del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, nella parte in cui, all'art'1, comma 2, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio [soltanto] *"Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia,"* e non anche coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria;
- di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria;
- delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2011/2014, così come formate dall'Ambito Territoriale di Caserta senza contemplare la domanda di reinserimento della sig.ra Ferraro Teresa.

#### **ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI**

Provvedere al **reinserimento della ricorrente, con decorrenza dal 01/09/2011 nelle graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali A345 (I grado) – A346 (II grado)**, formate dall'Ambito Territoriale della Provincia di Caserta per il triennio 2011/2014, con il **punteggio aggiornato**.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito.

\*\*\*

Si versano in atti i seguenti documenti:





1. Certificato di abilitazione della ricorrente per le classi concorsuali A345 (I grado) – A346 (II grado);
2. Graduatorie pubblicate prima della cancellazione con il nominativo della ricorrente evidenziato in giallo del 2010 di Trieste;
3. Domanda di reinserimento nelle graduatorie di Caserta, presentata nei termini previsti per la procedura di aggiornamento;
4. Graduatorie vigenti 2011/2014 senza il nominativo della ricorrente;
5. Sentenza TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 21793 del 2010;
6. Sentenza Tribunale di Matera - Sez. Lavoro - n. 1192/2012;
7. Sentenza Tribunale di Pistoia – Sez. Lavoro – n. 17/2014;
8. Sentenza Consiglio di Stato n. 3658/2014
9. Certificato di servizio;

### *Salvis iuribus*

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad E. 32.298,99 come da dichiarazione che si deposita.

Marcianise (CE) 19/11/2014

Avv. Domenica Tartaglione

## **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura a margine dell'atto introduttivo del soprascritto ricorso

### **PREMESSO CHE**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali **A345 (I grado) - A346 (II grado)** valide per il triennio 2011/2014;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù del reinserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie esaurimento per le classi concorsuali **A345 - A346**, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

- i controinteressati, non soltanto i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2011/14, dell'Ambito Territoriale Provinciale di Caserta, relativamente alle classi concorsuali A345 - A346, nei quali la ricorrente ha chiesto di reinserirsi;
- I controinteressati, infatti, sono anche tutti i docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, ossia nel mese di aprile del 2014. quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. , formuleranno domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Caserta, relativamente alle classi concorsuali A345 – A346.

#### RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Caserta, classi concorsuali A345 – A346:

#### CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] ***Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]***";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la Dott.ssa Ferraro;
- il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 ***c.p.c.***, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 ***c.p.c.***, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09 che si allegano);



STUDIO LEGALE FERRARO - TARTAGLIONE & PARTNERS

Avv. Domenica Tartaglione

Avv. p. Antimo Ferraro

Avv. p. Giovanni Moretta

81025 - MARCIANISE (CE) - Via L. Fuccia, n° 82

Tel./ Fax 0823 832782 / cell. 3663657164

Mail: [ferraropartners@live.it](mailto:ferraropartners@live.it) – pec: [domenicartartaglione@pec.it](mailto:domenicartartaglione@pec.it)

- anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

**RILEVATO, INFINE, CHE**

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive, si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/prodami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/prodami_12).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

**FA ISTANZA**

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso:


- 1) **quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed eventualmente l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso, per estratto, di tale pubblicazione;**
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.**

Marcianise (CE) 19/11/2014

  
Avv. Domenica Tartaglione

“L'avv. Domenica Tartaglione nella sua qualità di difensore della sig. Ferraro Teresa, dichiara ex art. 16 bis, comma 9 bis, L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014 e convertito con L. 114/2014, che la presente copia informatica di RICORSO EX ART. 414 E SS, nel procedimento RG. N. 9959/2014, estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico, è conforme all'originale depositato nello stesso”.

Marcianise (Ce), 09/04/2015

  
Avv. Domenica Tartaglione

11